

FAQ - Quesiti n. 18, 24 e 29 Bando DGR 1135/2025

Quesito n. 18

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 6 "Spese ammissibili", comma 3, il quinto punto riporta:

analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori;

Si chiede se con "domanda" si intende la domanda di sostegno e che quindi, di conseguenza, la domanda di sostegno deve contenere l'elenco analitico delle spese. In tal caso la necessità di fornire un'indicazione analitica delle spese nella domanda di sostegno è in contraddizione con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare questo punto.

Risposta: L'art. 6, comma 3 stabilisce che le spese devono essere "analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda" e che, in caso di discrepanza, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo.

Con "domanda" si intende la domanda di sostegno (art. 10), che deve riportare l'elenco analitico delle spese per consentire la verifica di ammissibilità e la successiva rendicontazione.

Non vi è contraddizione con l'art. 5, comma 4:

- Il progetto può essere presentato come fattibilità non puntualmente definita (es. senza dettaglio operativo per ogni ente locale), ma deve comunque indicare categorie di spesa e importi stimati coerenti con il progetto di fattibilità.
- Il dettaglio tecnico degli interventi (es. specifiche per singolo Comune) può essere allegato successivamente alla prima domanda di pagamento (anticipo o acconto), ma la struttura economica deve essere presente fin dalla domanda di sostegno.

Esempio - Un Comune presenta domanda per Azione 1.2.1 con progetto di fattibilità:

- Nel modulo informatico indica le spese per "sviluppo software", "integrazione flussi dati", "sensoristica IoT" con importi stimati;

- Non allega ancora le schede tecniche per ogni Comune, che saranno predisposte e inviate con la prima domanda di pagamento.

Quesito n. 24

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Amministrativo

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Relativamente a quanto riportato all'art. 10 "Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione", comma 10, che riporta:

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso. Si rileva che in Fondi.RVE viene richiesto per ogni voce di spesa (corrispondente agli interventi ammissibili di cui all'art. 6) di valorizzare la spesa tecnica prevista e quindi inserire le voci di dettaglio che concorrono a tale importo. Tale suddivisione della spesa contrasta con quanto riportato all'art. 5 comma 4, che ammette la presentazione di una domanda di sostegno con allegato un progetto di fattibilità "non puntualmente definito". Si chiede di disambiguare in dettaglio questo punto. Nello specifico, si chiede se le varie voci di dettaglio da inserire sono vincolanti e in quale misura, oppure se possono essere completamente diverse da quelle risultanti in fase di acconto e saldo.

Risposta: Il bando richiede due livelli di informazione:

1. In domanda di sostegno:

- Inserire nel sistema Fondi.RVE le voci di spesa analitiche per ciascun intervento ammissibile (art. 6), con importi stimati.
- Questo serve per la verifica di ammissibilità e la congruità economica.

2. In fase di pagamento (anticipo, acconto, saldo):

- È possibile aggiornare le voci di spesa, purché:
 - la spesa complessiva non superi i limiti approvati;
 - le variazioni rispettino il vincolo del **20% tra categorie di spesa** (art. 14, comma 3);
 - non si introducano categorie non previste nella domanda ammessa.

Precisazione:

- Le voci di dettaglio inserite in Fondi.RVE sono **indicative** e possono essere modificate in fase di rendicontazione, ma non in modo sostanziale da alterare la natura del progetto.
- Il progetto può essere “non puntualmente definito” (art. 5, comma 4) in termini di analisi tecnica per ogni ente locale, ma deve comunque fornire una struttura economica chiara fin dalla domanda di sostegno.

Esempio Un Comune presenta domanda con:

- Spesa stimata per “sviluppo software” suddivisa in voci (es. analisi, sviluppo, test).
- In fase di acconto, aggiorna le voci (es. aggiunge costi per API non previsti inizialmente), mantenendo la coerenza con il progetto e il limite del 20% (il limite del 20% è calcolato sul totale).

Quesito n. 29

Data: 06/11/2025

Ente richiedente: Montebelluna

Tema: Progettuale

Ambito: Dati/Servizi

Domanda: Si chiede conferma che le attività inerenti alla gestione privacy del progetto (es. per l'esecuzione delle DPIA, predisposizione degli eventuali accordi di contitolarità, nomine dei responsabili, definizione dei trattamenti ecc.) possano essere considerate spese ammissibili ricadenti nella categoria 3 “System Analyst” o in altra categoria rientrante nell’elenco riportato in Appendice 1.

Risposta: Per rendicontare attività come l'esecuzione della DPIA e la predisposizione degli atti di nomina/contitolarità, **è corretto utilizzare la figura professionale del System Analyst** (Categoria 3), in quanto il Bando riconosce espressamente il supporto al GDPR e alla privacy by design come compito tipico di questo profilo.

Venezia,

Firma digitale

Idelfo Borgo
